

**DB PWM**  
2 Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B 163.660  
(il "Fondo")

## AVVISO AI DETENTORI DI AZIONI

Per il fondo e i relativi comparti entreranno in vigore le seguenti modifiche a partire dal 15 maggio 2026 ("Data di entrata in vigore"):

### **I. Modifiche alla sezione generale del Prospetto**

#### **Informative aggiornate sugli strumenti di gestione della liquidità**

Nel quadro dell'attuazione dei requisiti relativi agli strumenti di gestione della liquidità (LMT, Liquidity Management Tools) applicabili agli OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, come modificata, e delle norme tecniche di regolamentazione sugli LMT, nonché delle linee guida dell'ESMA sugli strumenti di gestione della liquidità, le informazioni contenute nel Prospetto devono essere aggiornate di conseguenza come segue:

#### **11. Strumenti di gestione della liquidità del Fondo per gestire una liquidità di mercato temporaneamente limitata**

##### **11.1 Redemption gate**

Il Fondo può limitare il rimborso delle quote di un Comparto qualora le richieste di rimborso netto presentate dai Detentori di quote in una qualsiasi data di regolamento raggiungano complessivamente almeno il 10% del NAV (soglia di attivazione). Se viene raggiunta o superata la soglia di attivazione, il Fondo decide a propria discrezione se limitare il rimborso in tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, potrà mantenere tale limitazione sulla base di una valutazione discrezionale giornaliera. Potrà prendere questa decisione se le richieste di rimborso non possono più essere eseguite nell'interesse di tutti i Detentori di quote a causa della situazione di liquidità del rispettivo Comparto. Ciò può verificarsi, ad esempio, se la liquidità delle attività di un Comparto si deteriora a causa di eventi politici, economici o eventi di mercato di altro tipo e non è quindi più sufficiente per dare esecuzione a tutte le richieste di rimborso alla data di regolamento. In tali casi, la restrizione del rimborso deve essere considerata una misura più mite rispetto alla sospensione del rimborso.

Se il Fondo decide di limitare il rimborso nell'ambito di un Comparto, applicherà il redemption gate in modo uniforme a tutti i Detentori di quote

del Comparto e rimborserà le quote solo su base proporzionale al prezzo di rimborso applicabile alla data di regolamento per un importo che corrisponde almeno al livello della soglia di attivazione. Tutti gli ordini di rimborso saranno trattati allo stesso modo e nessun ordine o Detentore di quote riceverà un trattamento preferenziale. Ciò significa che ogni richiesta di rimborso viene eseguita esclusivamente su base proporzionale, secondo un rapporto stabilito dal Fondo (ovvero la percentuale di ciascuna richiesta di rimborso che verrà eseguita in base alla liquidità disponibile).

Nell'interesse dei Detentori di quote, il Fondo determina il rapporto sulla base della liquidità disponibile e del numero totale di ordini per la data di regolamento applicabile. L'entità della liquidità disponibile dipende in larga misura dall'attuale contesto di mercato. Il rapporto stabilisce la percentuale a cui le richieste di rimborso devono essere liquidate ai singoli Detentori di quote nella data di regolamento. La parte dell'ordine a cui non viene data esecuzione (ordine residuo) sarà annullata e non potrà essere eseguita in una data successiva. Qualora desiderino riscattare la parte non eseguita (approccio proporzionale con decadenza dell'ordine residuo), i Detentori di quote sono tenuti a inviare una nuova richiesta di rimborso.

Il Fondo decide in ogni data di valutazione se limitare il rimborso e in base a quale rapporto. La possibilità di sospensione del rimborso rimane invariata.

Il Fondo pubblica immediatamente nel proprio sito web le informazioni relative alla limitazione del rimborso delle quote di un Comparto, nonché quelle relative alla revoca di tale limitazione.

##### **11.2 Sospensione temporanea dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote**

In casi eccezionali, il Fondo è autorizzato a sospendere temporaneamente e simultaneamente l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di qualsiasi Comparto o Classe di quote in determinate circostanze elencate nella sezione 12 "Sospensione temporanea dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote",

al fine di gestire una liquidità di mercato temporaneamente limitata e, laddove giustificato, tenere conto degli interessi dei Detentori di quote.

### **11.3 Swing pricing**

Lo swing pricing è un meccanismo volto a proteggere i Detentori di quote dall'impatto dei costi di transazione derivanti dall'attività di sottoscrizione e rimborso. Sottoscrizioni e rimborsi consistenti all'interno di un Comparto possono comportare una riduzione del patrimonio del Comparto, poiché il NAV potrebbe non riflettere interamente tutti i costi di negoziazione e di altro tipo sostenuti, qualora il Gestore del Fondo debba acquistare o vendere attività per gestire ingenti afflussi o deflussi dal Comparto. Oltre a questi costi, volumi di ordini consistenti potrebbero determinare prezzi di mercato notevolmente inferiori o superiori rispetto a quelli applicabili in circostanze normali. È possibile adottare uno swing pricing parziale per compensare i costi di negoziazione e di altro tipo nei casi in cui i suddetti afflussi o deflussi abbiano un impatto significativo sul Comparto.

La Società di gestione definirà in anticipo le soglie per l'applicazione del meccanismo di swing pricing, sulla base, tra l'altro, delle condizioni di mercato attuali, della liquidità di mercato disponibile e dei costi di diluizione stimati. In base a tali soglie, l'adeguamento stesso sarà avviato automaticamente. Se gli afflussi/i deflussi netti superano la soglia di swing, il NAV sarà adeguato al rialzo in caso di afflussi netti consistenti nel Comparto e al ribasso in caso di deflussi netti consistenti dal Comparto. Tale adeguamento sarà applicato in egual misura a tutte le sottoscrizioni e tutti i rimborsi effettuati nello specifico giorno di negoziazione.

La Società di gestione ha istituito un comitato swing pricing incaricato di individuare i fattori di oscillazione singolarmente per ciascuno dei rispettivi Comparti. Tali fattori indicano l'entità dell'adeguamento del NAV.

Il comitato swing pricing tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- a) differenza tra denaro e lettera (componente dei costi fissi);
- b) effetti sul mercato (effetti delle transazioni sul prezzo);
- c) costi aggiuntivi derivanti dalle attività di negoziazione, compresi i costi di transazione espliciti (quali commissioni di intermediazione, imposte, commissioni di regolamento) e, se del caso, i costi di transazione impliciti (quali un impatto significativo sul mercato).

I fattori di oscillazione, le decisioni operative relative allo swing pricing (compresa la soglia di oscillazione), l'entità dell'adeguamento e l'ambito dei Comparti interessati vengono periodicamente sottoposti a revisione.

In condizioni di mercato normali l'adeguamento dello swing pricing non supererà il 2% del NAV iniziale. L'adeguamento al NAV è disponibile su richiesta presso la Società di gestione. In un contesto di mercato estremamente illiquido la Società di gestione può aumentare l'adeguamento dello swing pricing a oltre il 2% del NAV iniziale al fine di tutelare gli interessi dei Detentori di quote. La comunicazione relativa a tale aumento sarà pubblicata sul sito web della Società di gestione all'indirizzo [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation).

Poiché il meccanismo viene applicato solo in caso di afflussi e deflussi consistenti e non trova applicazione in caso di volumi di negoziazione normali, si prevede che l'adeguamento del NAV verrà effettuato solo occasionalmente.

Se al rispettivo Comparto si applica una commissione di performance, il calcolo si baserà sul NAV senza swing pricing.

Il meccanismo di swing pricing può essere applicato a tutti i Comparti. Se per un determinato Comparto viene preso in considerazione il meccanismo di swing pricing, ciò verrà indicato nella sezione specifica del Prospetto. Se applicato, sarà riportato anche nella sezione dedicata alle informazioni sul fondo nel sito web della Società di gestione all'indirizzo [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation).

### **11.4 Estensione del periodo di preavviso**

Al fine di proteggere i Detentori di quote durante periodi caratterizzati da condizioni di mercato difficili o attività di rimborso insolite, il Fondo può attivare periodi di preavviso (il "Periodo di preavviso") nell'ambito del quadro di gestione della liquidità di un Comparto. I periodi di preavviso possono essere temporaneamente applicati in circostanze di mercato eccezionali in cui l'esecuzione immediata degli ordini di rimborso potrebbe influire negativamente sul trattamento equo e paritario dei Detentori di quote o sulla posizione di liquidità complessiva del Comparto interessato. L'introduzione di un Periodo di preavviso comporta l'esecuzione degli ordini di rimborso in un momento successivo rispetto alle circostanze ordinarie e il conseguente pagamento dei proventi dei rimborsi in un momento successivo. Il Periodo di preavviso copre il periodo compreso tra la ricezione dell'ordine di rimborso da parte del Fondo e l'esecuzione dell'ordine stesso. Gli ordini di rimborso ricevuti dal Fondo prima dell'attivazione del Periodo di preavviso saranno elaborati ed eseguiti in conformità con le disposizioni di accettazione degli ordini del Comparto interessato e non saranno soggetti al Periodo di preavviso. Gli ordini di rimborso ricevuti dopo l'attivazione verranno eseguiti al termine del Periodo di preavviso. Il giorno

di valutazione e le modalità di accettazione degli ordini del rispettivo Comparto rimangono invariati e i Detentori di quote possono continuare a presentare le richieste di rimborso in qualsiasi giorno di valutazione. Il tempo necessario per il successivo regolamento non è compreso nel Periodo di preavviso. Il Periodo di preavviso non influisce sul calcolo del NAV, sul prezzo delle azioni né modifica la frequenza di rimborso del rispettivo Comparto.

Il Periodo di preavviso ha una durata limitata, viene determinato tenendo conto del tempo necessario per la liquidazione ordinata delle attività, garantendo il miglior interesse dei Detentori di quote, e non può superare un periodo complessivo di due mesi ogni volta che viene attivato. Se come strumento di gestione della liquidità di un determinato Comparto viene scelto il Periodo di preavviso, ciò verrà indicato nella sezione specifica del Prospetto. Se implementata, l'attivazione del Periodo di preavviso sarà indicata nella sezione dedicata alle informazioni sul fondo nel sito web della Società di gestione, [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation).

Il Periodo di preavviso può essere utilizzato più volte, sia come misura autonoma sia in combinazione con altri strumenti di gestione della liquidità, ove ritenuto opportuno. L'attivazione del Periodo di preavviso in un Comparto non ha alcun effetto sulle modalità di negoziazione di qualsiasi altro Comparto.

## **II. Altre modifiche alla documentazione relativa al fondo**

Oltre alle suddette modifiche, tutte le altre modifiche di carattere redazionale o esplicative ritenute necessarie o pertinenti nel contesto del Prospetto informativo, a condizione che tali modifiche non influiscano in modo sostanziale sui diritti dei detentori di azioni o sulla strategia d'investimento del rispettivo comparto. Tali modifiche sono implementate come parte dell'aggiornamento continuo della documentazione del fondo e non sono evidenziate separatamente.

### **Informazioni aggiuntive:**

I detentori di azioni sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation).

Lussemburgo, maggio 2026

**DB PWM, SICAV**